



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

NUMERAZIONE FATTURA ELETTRONICA: ADDIO AL VINCOLO CRONOLOGICO

Publicato il 2 Settembre 2025 di Sabatino Pizzano



Dal 1° gennaio 2019, con l'obbligo generalizzato di emissione tramite Sistema di Interscambio, il mondo della **numerazione fattura elettronica** ha subito una trasformazione sostanziale. Molti professionisti continuano però a confrontarsi con software gestionali che - paradossalmente - mantengono logiche superate, imponendo vincoli cronologici non più previsti dal quadro normativo vigente.

Cosa sapere in un minuto

- La **numerazione delle fatture elettroniche** deve sempre essere progressiva e univoca: la sequenza numerica non deve seguire l'ordine delle date.
- È consentito emettere una fattura con data antecedente a documenti già numerati senza violare la normativa vigente.
- I controlli gestionali "blocca data" imposti da certi software non sono richiesti dalla legge e possono ostacolare la flessibilità operativa prevista.
- La regolarità fiscale riguarda assenza di "buchi" nella numerazione e il rispetto dei termini per l'invio, non la cronologia tra numero e data.
- L'Amministrazione finanziaria si concentra su progressività e univocità, non sul nesso cronologico tra emissione e operazione.
- Parole chiave: numerazione fattura elettronica, progressiva, Sistema di Interscambio, D.P.R. 633/1972.

Numerazione fattura elettronica: il divorzio tra sequenza e cronologia

Sei in auto, in palestra o sei stanco di leggere? Ascolta l'articolo nell'innovativo formato podcast

La questione trova la sua base giuridica nell'articolo 21, comma 2, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione richiede unicamente che ogni documento fiscale riporti "un numero progressivo che la identifichi in modo univoco". Ecco il punto: la norma non stabilisce alcuna correlazione obbligatoria tra la successione numerica e l'ordine temporale delle operazioni.

Il comma 4 del medesimo articolo concede dodici giorni per l'emissione dopo l'effettuazione dell'operazione. Un termine che - nella prassi applicativa - ha permesso maggiore flessibilità operativa, svincolando definitivamente data dell'operazione e momento dell'adempimento telematico.

Chiarimenti ministeriali: progressività senza cronologia

La Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E ha fornito indicazioni determinanti per l'interpretazione della normativa. Il documento di prassi stabilisce che nel tracciato XML la data deve corrispondere a quella dell'operazione ai fini IVA, mentre il termine di dodici giorni opera esclusivamente per la trasmissione al Sistema di Interscambio.

Emerge così una distinzione che spesso sfugge agli operatori: la data dell'operazione (campo obbligatorio del file) e il termine per

L'adempimento telematico costituiscono due aspetti separati e indipendenti.

L'Interpello numero 505 del 21 dicembre 2020 ha consolidato definitivamente questo orientamento. La risposta ministeriale ribadisce che l'obiettivo normativo è garantire "univocità e progressività" della **numerazione fattura elettronica**, escludendo espressamente sistemi che producano "intervalli ingiustificati nell'ordine di emissione", ma senza imporre sequenzialità temporale delle date.

Casistica pratica: quando l'ordine non conta

Si consideri un esempio concreto. Un consulente del lavoro riceve due incarichi professionali: il primo completato il 15 novembre 2025, il secondo il 22 novembre 2025. Per motivi organizzativi (forse una maggiore urgenza del secondo cliente), decide di processare prima l'operazione più recente.

Il 25 novembre 2025 emette la fattura n. 203 con data 22 novembre 2025. Il giorno successivo, 26 novembre 2025, prepara il documento relativo al primo incarico: fattura n. 204 datata 15 novembre 2025.

La prassi amministrativa conferma la piena legittimità di tale procedimento. Non sussiste alcuna violazione normativa.

Registrazione nei libri contabili: coerenza senza cronologia

L'articolo 23 del D.P.R. 633/1972 prevede l'annotazione delle fatture nei registri IVA "nell'ordine della loro numerazione" entro il quindicesimo giorno del mese successivo, con riferimento al mese dell'operazione.

La disposizione richiede coerenza tra registro e file XML relativamente al numero progressivo. Tuttavia - e questo aspetto viene spesso trascurato - non subordina la validità della fattura alla sequenza cronologica delle date delle operazioni.

Nella pratica professionale si osserva che molti commercialisti continuano ad applicare logiche pre-digitalizzazione, creando complicazioni operative non giustificate dal quadro normativo.

Software gestionali: blocchi impropri e controlli eccessivi

Alcuni software implementano controlli che impediscono l'emissione di fatture con date anteriori a documenti già numerati. Tali limitazioni, pur comprensibili dal punto di vista della prevenzione di errori materiali, introducono vincoli non previsti dal legislatore.

Occorre distinguere tra meccanismi di allerta - legittimi e raccomandabili per segnalare potenziali incongruenze - e blocchi operativi assoluti. La seconda tipologia di controllo contrasta con la flessibilità voluta dal legislatore attraverso l'ampliamento del termine di emissione.

È opportuno notare che il tracciato XML prevede unicamente che il campo "Numero" sia univoco per l'esercizio di riferimento. Il Sistema di Interscambio non effettua controlli incrociati tra numerazione e date, limitandosi a verificare la coerenza formale del file trasmesso.

Controlli fiscali: cosa verifica davvero l'amministrazione

In sede di accesso o verifica, l'Amministrazione finanziaria esamina diversi profili di regolarità:

- l'assenza di "buchi" nella **numerazione fattura elettronica**;

- la corrispondenza tra dati registrati e documenti trasmessi;
- il rispetto del termine dei dodici giorni per l'invio.

L'ordinamento cronologico delle date non costituisce elemento autonomo di regolarità fiscale. La giurisprudenza ha talvolta interpretato in senso restrittivo alcune fattispecie, ma sempre in presenza di elementi ulteriori di irregolarità.

Aspetti spesso trascurati: flessibilità operativa

Nell'esperienza applicativa emergono criticità ricorrenti legate alla rigidità di alcuni sistemi gestionali. Professionisti e imprese si trovano costretti a forzare procedure operative per rispettare vincoli informatici non previsti dalla normativa.

La numerazione progressiva e la sequenza cronologica costituiscono due concetti distinti: il primo attiene all'identificazione univoca del documento, il secondo a una mera casualità temporale priva di rilevanza fiscale diretta.

Implicazioni per la gestione aziendale

Come spesso accade nella casistica comune, la corretta interpretazione delle disposizioni normative consente una gestione più razionale degli adempimenti fiscali.

I software che confondono i piani normativi introducono complicazioni operative non giustificate dal quadro legislativo. È necessario che gli operatori del settore adottino soluzioni tecnologiche conformi alla reale portata degli obblighi di legge, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive.

La **numerazione fattura elettronica** ha quindi raggiunto una maturità normativa che permette maggiore flessibilità gestionale, purché vengano rispettati i principi di univocità e progressività sanciti dalla normativa tributaria.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA